

**REP. N.**

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, IL TRASPORTO E L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE PER UNITA' DI CLASSIFICAZIONE (U.D.C.), DESTINATI AD ARCHIVIO PRESSO TALUNI LOCALI AI PIANI -1 E -2 DELL'ORGANISMO DENOMINATO "CORTE INTERRATA" DELLA NUOVA "SEDE UNICA" DELLA REGIONE PIEMONTE SITA IN TORINO, VIA PASSO BUOLE N. 22. (CIG \_\_\_\_\_; CUP J16D15001770002)**

**TRA**

la **Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016), rappresentata dall'In. Stefania CROTTA, nata a Cagliari il 19.7.1969, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, Via Viotti n. 8, nella sua qualità di Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, autorizzato alla stipulazione del presente contratto con Determinazione dirigenziale n. del \_\_\_\_\_, di seguito, per brevità, anche indicato come **"Stazione Appaltante"**.

**E**

il \_\_\_\_\_ (**siglabile** \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, CAP

\_\_\_\_\_, e sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_, nella figura del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, di seguito per brevità, anche indicato come "l'Appaltatore".

**PREMESSO CHE**

a) con Determinazione n. 807 del 30.12.2015 il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha approvato gli elaborati del progetto da porre a base di gara (schema di contratto, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati A e B, Elaborati grafici, D.U.V.R.I. ed ha determinato di contrarre per l'acquisizione in oggetto e per il perfezionamento del presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. mediante procedura aperta in forza dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo Decreto legislativo;

**b)** con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
il Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri,  
Usi Civici ha approvato gli atti di gara ed ha  
indetto la procedura di appalto di fornitura  
qualificata, in forza della normativa sopra  
richiamata;

**c)** con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
il suddetto Settore ha nominato la Commissione  
giudicatrice per la valutazione delle offerte  
pervenute;

**d)** in data \_\_\_\_\_ la Commissione giudicatrice  
ha determinato l'aggiudicazione provvisoria a  
favore dell'operatore economico \_\_\_\_\_, che ha  
totalizzato un punteggio totale di \_\_\_\_\_ punti  
su 100 ed ha presentato un'offerta economica pari  
ad € \_\_\_\_\_, corrispondente ad un ribasso del  
\_\_\_\_\_ % sull'importo posto a base di gara, pari  
ad € \_\_\_\_\_;

**e)** con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del  
Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed  
Usi Civici é stata richiesta al Settore Patrimonio  
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa  
Economale la conferma dell'opportunità di procedere  
con l'aggiudicazione definitiva del contratto di  
appalto.

f) con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il suddetto Settore ha confermato l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva.

g) in relazione all'appalto è stato conferito l'incarico tecnico necessari all'esecuzione del contratto di appalto, con individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto;

h) con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Settore Regionale Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici, a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, ha determinato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico \_\_\_\_\_ e alle condizioni dell'offerta agli atti dell'Amministrazione;

i) con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del suddetto Settore sono state effettuate le comunicazioni ex Art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

l) in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato l'avviso ex Art. 65 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - PREMESSE**

**1.1** Le premesse al presente contratto costituiscono

parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

**ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO / SUBAPPALTO/  
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

**2.1** Il Committente, affida all'Appaltatore che accetta, la fornitura, il trasporto e l'installazione di sistemi di movimentazione per unità di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali ai piani -1 e -2 dell'organismo denominato "Corte Interrata" della nuova "Sede Unica" della Regione Piemonte sita in Torino, Via Passo Buole n. 22 CAP 10127, Torino (TO), sulla base del progetto posto a base di gara, così come integrato con i contenuti dell'offerta presentata dall'Appaltatore, agli atti dell'Amministrazione.

**2.2.** L'impianto compattabile oggetto dell'appalto in argomento è destinato all'archiviazione di contenitori cartacei (faldoni), registratori DOX, libri, etc. e dovrà essere realizzato a regola d'arte nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e supportato da apposite certificazioni aziendali che devono essere presentati come parte integrante dei documenti di

offerta.

**2.3** La fornitura comprende tutte le prestazioni descritte nel Capitolato d'Appalto. Le caratteristiche tecniche dell'impianto dovranno corrispondere a quelle prescritte dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Capitolato e a quelle indicate nell'offerta tecnica, che si applicano integralmente

**2.4** Facendo riferimento al progetto a base di gara, il contratto di appalto è ricondotto alla forma di cui all'art. 3, comma 9, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ed alla modalità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, riguardando l'acquisizione e la fornitura di prodotti ed, a titolo accessorio, attività di trasporto, posa in opera e di installazione.

**2.4** Il subappalto è disciplinato dal contratto, dal C.S.A., in conformita' a quanto disposto dall'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

**2.5** L'importo del subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo a base d'asta dell'appalto. La prestazione è unica e prevalente. L'autorizzazione al subappalto, rilasciata dall'Amministrazione, non comporta alcuna modifica

agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione della fornitura.

**2.6** Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione della fornitura, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento o maggiori compensi.

**2.7** Al pagamento dei subappaltatori provvede l'Appaltatore; dell'avvenuto pagamento dei subappaltatori l'Appaltatore dovrà fornire prova mediante trasmissione all'Amministrazione della fattura quietanzata da parte del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal pagamento della medesima. In difetto la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

**2.8** L'Amministrazione appaltante si riserva di apportare alla fornitura le varianti che riterrà più opportune per i propri scopi funzionali dandone congruo preavviso alla Ditta aggiudicataria, nei

casi e ai sensi di quanto previsto agli artt. 114, 132 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

**ART. 3 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI NORME REGOLATRICI CHE DISCIPLINANO L'APPALTO, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

**3.1** L'affidamento della fornitura viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Progetto posto a base di gara, nel bando di gara, nel documento complementare "Disciplinare di gara", e nell'offerta tecnico-economica, i quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, sono considerati parte integrante del medesimo, come integralmente qui trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

**3.2** L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti al precedente comma richiamati:

a) dal D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, rubricato come "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*" (pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02/05/2006 - Suppl. Ordinario n. 107) e s.m.i.;

b) dal D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i., rubricato come *"Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'."* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n.270) e s.m.i.;

c) dal D.M. n. 145/2000 s.m.i. per le parti non abrogate dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;

d) dalla Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rubricata come *"Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture."*;

e) dal D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, rubricato come *"Codice dell'amministrazione digitale."* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005 - Suppl. Ordinario n. 93 ) e s.m.i.;

f) dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, rubricato come *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e*

*della sicurezza nei luoghi di lavoro.*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108 ) e s.m.i.;

g) dalla Legge 13.8.2010, n. 136, rubricata come *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia."* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;

h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e della Regione Piemonte;

i) dalla Circolare prot. n. 729/A13060 del 23 dicembre 2014 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte ad oggetto *"Stipulazione in modalità elettronica dei contratti in forma di scrittura privata. Indicazioni operative"*;

l) dal D.L. 24.4.2014, n. 66, rubricata come *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014) e dalla Circolare prot. n. 9475/DB09.02 del 26 febbraio 2015 ad oggetto: *"Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica"*, della Direzione Risorse Finanziarie e

Patrimonio - Settore Ragioneria, convertito, con modifiche, con L. 23.66.2014, n. 89;

m) dalla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "*Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario).*";

n) dal Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24.11.2014.

o) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

**3.3)** In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Offerta presentata dall'Appaltatore;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano l'Appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**3.3** L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da

persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione e munita di specifico mandato Rappresentante Unico dell'Appaltatore.

Il Rappresentante Unico dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al Committente al momento della sottoscrizione del presente contratto. L'incaricato dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

L'incaricato avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti del Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, in sede di stipula del presente contratto, dovrà fornire un elenco di referenti tecnici e operativi da poter contattare per tutta la durata del contratto stesso.

#### **ART. 4 - CONSEGNA E DURATA DELL'APPALTO**

**4.1** La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere consegnata ed installata, secondo le esigenze del Committente, a cura e spese del Fornitore e presso la sede regionale di cui all'art. 2 entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di trasmissione del contratto.

#### **ART. 5 - ONERI DELL'APPALTATORE**

**5.1** L'Appaltatore è tenuto, oltre alla fornitura e posa in opera degli arredi, a provvedere, a propria cura e spese, ai seguenti oneri ed obblighi:

- trasporto ed immagazzinamento degli elementi di fornitura;
- posa in opera del materiale con proprio personale di fiducia;
- asportazione del materiale di imballaggio e pulizia dei locali interessati dopo la fornitura e l'esecuzione delle opere dell'impianto;
- assicurazione verso terzi per qualunque rischio derivante dal trasporto, dalla sistemazione e dalla posa in opera dell'impianto;
- ogni obbligo nei confronti del personale impiegato per il trasporto, l'immagazzinamento, lo spostamento e la posa in opera dell'impianto.

**ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO  
CORRISPETTIVO, TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI,  
CESSIONE DEI CREDITI**

**6.1** L'importo contrattuale ammonta a Euro .....  
di cui € 12.165,19 per oneri per la sicurezza non  
soggetti a ribasso oltre I.V.A.

**6.2.** L'importo contrattuale fatturabile verrà  
corrisposto in due rate così come sotto  
evidenziato:

acconto del 60% al termine della posa del  
materiale di fornitura;

saldo del 40% a verifica di conformità delle  
prestazioni effettuata positivamente.

**6.3** Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014  
*Misure urgenti per la competitività e la giustizia  
sociale*", convertito con Legge 23.6.2014, n. 89; è  
prescritta a far data dal 31.3.2015 l'obbligo di  
fatturazione elettronica nei rapporti economici tra  
Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale  
termine non vengono pertanto accettate le fatture  
emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà  
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,  
sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato  
elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale

d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica, l'Ufficio IPA è quello del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio sul Codice ufficio IPA per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", una somma pari a \_\_\_\_\_ euro (diconsi \_\_\_\_\_ euro) è destinata ad IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

La fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

**6.4** In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura emessa in modalità elettronica, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni che sarà emesso entro quarantacinque giorni dall'avvenuta posa della fornitura. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

**6.5** La fattura del primo acconto previsto del 60% del corrispettivo d'appalto è emessa successivamente all'attestazione da parte del D.E.C. della posa del materiale di fornitura presso la sede indicata all'art. 2, attestazione che verrà rilasciata entro 10 giorni dalla data del ricevimento della dichiarazione da parte dell'Appaltatore di avvenuta consegna e posa in opera dei beni forniti.

**6.6** La seconda ed ultima fattura relativa al pagamento del saldo finale dovrà essere emessa successivamente all'esito favorevole delle operazioni di verifica di conformità e quindi all'emissione del Certificato verifica di conformità che dovrà essere emesso entro 45 gg



dall'ultimazione delle prestazioni ed in osservanza delle normative vigenti in materia.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione della prestazione ai sensi dell'art. 1666 comma 2, c.c.

**6.7** Il Committente provvederà al pagamento di tali fatture elettroniche entro 30 (trenta) giorni dalla data del loro ricevimento sulla prevista piattaforma elettronica, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di conformità della fornitura e dietro accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Qualora il pagamento della prestazioni non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002 s.m.i.

**6.8** I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario IBAN: \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_

Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono: \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ (in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Appaltatore) e \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ (in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Appaltatore).

**6.9** In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

**6.10** Tutte le comunicazioni previste vengono rese dal Rappresentante legale della società o da persona munita di procura alla firma degli atti contrattuali per conto della società mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

**6.11** La Stazione Appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

**6.12** In caso di cessione dei crediti d'appalto si applica la disciplina prevista dall'art. 117 del

D.lgs n.163/2006 s.m.i cui si fa integrale rinvio.

**6.13.** L'atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente Contratto atto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.

**6.14** In attuazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla citata Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG

/ CUP dell'appalto.

**ART. 7 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

**7.1** L'Appaltatore risponde in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare per causa della sua opera e del suo personale sia verso il Committente che verso terzi.

**7.2** Nelle prestazioni deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.

**7.3** Ne consegue che ogni responsabilità civile e/o penale in caso di infortuni sarà a carico dell'Appaltatore.

**Art. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

**8.1** In qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, l'Amministrazione, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni che rendano inopportuna la sua prosecuzione. In tale caso l'Appaltatore ha diritto a ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

**8.2** La Committente ha inoltre ai sensi dell'art. 1,

comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

**8.3** La Committente potrà richiedere, prima della scadenza del contratto ex art. 1456 C.C. e fermo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, la risoluzione del contratto in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante

raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- di cessione del contratto d'appalto;
- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (diecipercento) dell'importo stabilito dal C.S.A.;
- nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nella sede oggetto della fornitura d' appalto;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività ;
- nei casi di subappalto non autorizzati dal Committente;
- nei casi di morte dell'imprenditore, quando la

considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

- di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

- in caso di sopravvenuta situazione di incompatibilità;

- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Committente;

- in caso di divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

**8.4** I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento d'appalto del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

**8.5** Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

**8.6** Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

**8.7** L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente contratto



e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

**8.8** Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

**8.9** L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere fatto salvo il valore del materiale installato per il presente oggetto di fornitura, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

**8.10** Resta infine ferma l'applicazione della disciplina generale stabilita dall'art. 20 del C.S.A., 1453 C.C. nonché dagli artt. 135/140 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. in materia di risoluzione del contratto cui si fa rinvio.

**8.11** In materia di vicende soggettive

dell'esecutore del contratto si fa integrale rinvio alla disciplina illustrata dall'art. 116 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

**ART. 9 - GARANZIA SUI BENI FORNITI**

**9.1** Il Fornitore garantisce l'impianto da tutti gli inconvenienti derivanti da forza maggiore per il periodo di 5 (cinque) anni. Pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera del Committente, con la quale si notificano i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli, è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se del caso, ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

**9.2** Qualora, trascorso il citato termine, non abbia adempiuto al suo obbligo, il Committente si riserva il diritto di far eseguire, da altre Ditte, tutte le attività necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo al Fornitore stesso.

**9.3** Ove i vizi di costruzione o i difetti di

materiali si manifestassero in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, la Ditta ha l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e ove necessario, sostituire le parti difettose.

In tale caso, il periodo di garanzia può essere spostato dello stesso periodo dichiarato in sede di gara per consentire alla Ditta le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura.

**9.4** A garanzia di tale obbligo, il Committente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ad altre forniture in corso con il Committente.

**ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA / COPERTURE ASSICURATIVE, RESPONSABILITA'**

**10.1** L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 163/2006 e con le modalità e le clausole stabilite dall'art. 24 del C.S.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante poizza

garanzia fideiussoria n. del  
..... fino alla concorrenza di € ..... rilasciata  
da .....

**10.2** Detta cauzione potrà essere escussa dall'Amministrazione dietro una semplice richiesta scritta, senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione o all'appaltatore giustificazione alcuna a supporto di tale escussione.

**10.3** La suddetta fideiussione bancaria o assicurativa prevede espressamente la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ex articolo 1944 codice civile) e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione..

**10.4** In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'appaltatore ha l'obbligo di integrare la stessa, fino all'importo stabilito; in mancanza l'Amministrazione tratterrà l'importo corrispondente dai primi pagamenti successivi fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

**10.5** La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l'obbligo dell'appaltatore di provvedere

all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della cauzione.

**10.6** L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà presentare una polizza assicurativa (C.A.R. - Contractor All Risk) a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie, per un massimale in € 1.500.000,00 per sinistro e con validità dalla data di stipulazione del Contratto sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.lgs n. 163/2006 e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente, nonché dai rischi di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) , e dai rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) , per tutta la durata del Contratto stesso con massimali pari a € 750.000,00 con sottolimiti per singolo prestatore di € 500,00, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa.

**10.7** La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'appaltatore e a favore del Committente.

**10.8** Annualmente l'appaltatore dovrà produrre idoneo certificato di assicurazione attestante l'esistenza e l'efficacia della polizza in oggetto.

**10.9** La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel contratto e nel C.S.A., che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

**10.10** Le garanzie disciplinate dal presente articolo dovranno risultare conformi agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004.

**10.11** E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti di cui sopra.

## **ART. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI** **11.1**

L'Appaltatore è tenuto ad applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili ai sensi delle norme vigenti nei periodi e nella località in cui viene effettuato il servizio, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

**11.2** I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Qualora risulti da

D.U.R.C., denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza: a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;

b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.) il Committente procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. alla cui disciplina si fa integrale rinvio.

**11.3** La persistente inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

## **ART. 12 - PENALI**

**12.1** Trascorso il periodo di cui all'art. 4 del

presente contratto verrà applicata, visto l'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in conformità al disposto di cui all'art. 145, comma 3, del medesimo decreto, una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo per la mancata consegna o parte di essa.

**12.2** Qualora il ritardo nella consegna della fornitura renda impossibile per il Committente il funzionamento dei propri uffici, verrà addebitato al Fornitore il danno arrecato dalla mancata fornitura.

**ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA E POSA**

**13.1** La verifica della conformita' delle prestazioni del contratto viene effettuata dal D.E.C. in corso di esecuzione della fornitura ex art. 313, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

**13.2** Le operazioni relative al collaudo dovranno essere ultimate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di termine installazione dell'impianto. Le operazioni relative al collaudo dovranno essere ultimate e il Certificato di verifica della conformità delle prestazioni viene rilasciato dal D.E.C. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta



consegna e posa in opera dell'impianto ed è confermabile dal Responsabile del Procedimento

**13.2** Relativamente alle modalità di esecuzione delle operazioni di verifica della conformità e alle eventuali decisioni in merito si applicano integralmente gli artt. 28, 29, 30 e 31 del C.S.A.

**ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI**

**14.1** Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sul Committente.

**14.2** Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, - Persone giuridiche, Espropri - Usi civici.

**14.3** Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della L. 17.12.2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di

sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**14.4** Tutte le spese connesse alla esecuzione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

**ART. 15 - RISERVATEZZA**

**15.1** L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

**15.2** L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di "Protezione dei Dati Personali" e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI**

**16.1** Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti a quest'Amministrazione viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

**16.2** I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del sopra citato Decreto legislativo.

**16.3** I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i..

**16.4** In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti codesto operatore economico è la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) e nell'ambito della Direzione

#### **ART. 17 TRIBUNALE COMPETENTE**

**17.1** Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal contratto e che non si fossero potute definire bonariamente in via amministrativa, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Torino.

#### **ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI**

**18.1** Ai sensi e per le finalità dell'Art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Affidatario non

potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

**18.2** Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parte contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce.

Torino, lì

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE,  
BENI MOBILI, ECONOMATO E CASSA ECONOMALE  
Ing. Stefania CROTTA

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 del presente contratto.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore

In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016" approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04/08/2014 e ai sensi dell'Art. 1, comma 3, del "Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte", approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali", allegato al presente atto. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

firmato digitalmente

L'Appaltatore